

SCHEDA N. 4 – LEICITÀ DEL TRATTAMENTO

LEICITÀ DEL TRATTAMENTO

→ Art. 6 - CAPO II del Regolamento

→ il trattamento dei dati personali è lecito solo se risponde a determinate caratteristiche.



→ Il regolamento conferma infatti che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica.

In linea di massima i fondamenti di leicità indicati nell'art. 6 coincidono con quelli del previsti dal vecchio Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003), quali consenso, interessi del titolare, obblighi contrattuali ecc.

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

Art. 6 Regolamento

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

L'ultimo punto non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.